LUDOVICO TALLARICO

PROGRAMMA POLITICO

per l'agricoltura del Cotronese

COTRONE
STAB. TIP. F.LLI A. & L. PIROZZI
1919.

LUDOVICO TALLARICO

PROGRAMMA POLITICO

per l'agricoltura del Cotronese

COTRONE
STAB. TIP. F.LLI A. & L. PIROZZI
1919.

PROGRAMMA POLITICO
per l'Agricoltura del Cotronese

L'agricoltura è unica base fondameutale economica per la nostra regione del Cotronese, e persisterà ad esserlo sempre fino a che quelle profetizzate nascenze d'industria meccanica, dopo i futuri laghi silani, non si traducano davvero in fatto e con felice risultato.

L'agricoltura, adunque, base fondamentale della nostra vita economica, eleva a dovere imperioso di noi tutti, compreso per primo i deputati della nostra provincia, a che nulla sia trascurato, perchè presto se ne raggiunga ogni suo possibile miglioramento.

L'accrescimento della nostra produzione agricola n' è la finalità perchè è bene sociale; e perchè ciò si ottenga, non si può fare a meno di coordinare la produzione con il reddito economico individuale.

Questo bene dev'essere ancora coordinato in modo che esso riesca utile al lavoratore della terra, a chi esercita l'azienda agricola ed al proprietario.

Questa reciprocanza è necessità perchè l'interesse sociale non consente di eliminare il diritto di proprietà individuale, ma invece di regolarizzarlo.

Nel magnifico libro di James Aguet (1) « La terra ai contadini » a pag. 71 si legge: « Mosè, genio sublime, conoscitore profondo della mentalità del suo « popolo, non volle la proprietà collettiva della terra,

---

(1) James « La terra ai contadini » Atheneum - Roma.

« forma avversa ad ogni progresso, praticata dai popoli
« soltanto prima di essere civilizzati. Quindi ritengo
« che il voler ristabilire in Italia tal modo di utiliz-
« zare la terra segnerebbe un'era di regresso.

Ed a pag. 98: « La terra dev'essere considerata
« come spettante alla collettività. Il possesso indivi-
« duale della medesima, non riposa sopra alcun titolo
« di diritto, ma unicamente sulla necessitá che la terra
« venga, precisamente nell'interesse della collettività,
« usata in modo da dare la maggiore produzione pos-
« sibile ».

Perchè si ottenga il maggior bene possibile, con interesse cumulativo della nostra terra, necessita, come base fondamentale che si abbia conoscenza completa di quella nuova opportuna tecnica di cui, affermata con evidenza di fatto di una maggiore produzione in relazione al nostro clima e suolo, si elevi la generale applicazione con obbligo di legge, provvedendo contemporaneamente, sempre in forza di seria legge, a quei mezzi necessari perchè l'opera sia davvero tradotta presto in fatto.

Di una condizione, che fatalmente sovrasta, in massima parte, sulla regione del Cotronese, che é la malaria, causa di affievolimento di ogni energia, bisogna tener gran conto.

La valle del Neto, con le sue paludi, ne è la fonte maggiore, e purtroppo il Governo non ha mai pensato ad apportarvi alcun riparo, mancando financo un qualsiasi progetto.

La trascuratezza da parte del Governo è così grande che si hanno documenti in cui si afferma la sua ignoranza perfetta delle cose nostre: nella legge

del 1906 il Neto è classificato non solo in terza categoria, quanto è dichiarato torrente, nonostante che abbia il minimo deflusso di tre metri cubi per minuto secondo in tempo di massima magra, ed è stato di poi equirato al Pignataro, che è un semplice fosso di scolo esistente presso l'abitato di Cotrone.

É inutile illudersi; senza una energica azione continuativa, nulla otterremo dal Governo, e se qualche legge si otterrà, sarà sempre formulata in modo da essere come prospettiva di attuazione per le nostre future generazioni!

Noi non siamo del settentrione e non potremo mai ottenere quello che colá si ottiene; a tal riguardo basta il recente ricordo del porto di Milano: fu approvata la legge e, dopo solo novanta giorni, se ne sono, con intensitá, iniziati i lavori!....

In quanto a ciò basta il ricordo del nostro Esaro: dopo tanti anni di promesse, finalmente se n' eseguirono i lavori di voluta bonifica; si fece una semplice impellicciatura parziale di questo Esaro in una parte della zona presso il mare, senza togliere nessuna parte della palude, e dopo qualche anno tutto sparì per effetto di piena. Da anni si aspetta che sia regolarmente prosciugata questa palude e nulla, o quasi nulla si è fatto.

La bonifica del Neto avrà come conseguenza l'utilizzazione delle acque per l'irrigazione, e questa sará trasformazione agricola di non indifferente superficie di terra. Considerato che la massima parte della terra irrigabile con le acque del Neto è di natura argillo calcarea, della quale non si hanno precedenti esempi sperimentali perchè si sappia con sicuro esito quello

che si potrà ottenere da simili terre irrigate, necessita che fin da ora si provveda a che si facciano ripetuti esperimenti in varie zone presso il Neto ed anche agli orti del territorio di Cotrone, per determinare nel futuro le opportune e sicure trasformazioni colturali. Ma questi esperimenti mai si faranno fino a che, a capo di questa nostra Cattedra non vi sia un uomo con capacità e coscienza, e cessi così una buona volta, di esservi invece chi è rifiuto della scolastica agraria.

Quando si sarà affermato quale trasformazione colturale si dovrà introdurre con l'irrigazione dell'acqua del Neto, ne consegue quale dovranno essere le modalità sociali per questa terra.

Sempre che riesca utile la coltura colonica e non vi sia più malaria, bisogna dare questa terra al contadino provvedendolo di case coloniche, stalle, acqua potabile e strade convenienti.

Questa è la terra che si deve dare al contadino.

Su tal riguardo l' Aguet a pag. 166 dice:

« Nei latifondi del Mezzogiorno, del Lazio, uno « dei più gravi ostacoli, all'attribuzione della terra ai « contadini, è la malaria.

« Come altre volte ho sostenuto, il volere dare « ai contadini il possesso di tali terreni, nelle attuali « condizioni sanitarie, sarebbe una vera pazzia!

Ed a pag. 206: « Infine dobbiamo tener presente « che, nel mezzogiorno specialmente, solo la terra do- « tata d'acqua è atta a costituire la piccola proprietà: « la terra da dare al contadino.

A pag. 200: « Là dove manca l'acqua pensare a « costituire la piccola proprietà con queste terre atte

« alla coltura dei cereali ed all'allevamento del bestia- « me sarebbe una vera follia!

La terra della regione Cotronese, che è in massima parte di natura argillo-calcarea, si addice alla coltura granaria, la quale va collegata coll'allevamento del bestiame, ed è perciò che questa terra non crea amore, che nasce dall'albero, ma interesse transitorio.

Ma dove la terra non si addice alla coltura granaria e solo all'impianto dell'ulivo, frutteto e vigne, necessita che in forza di legge, con opportune modalità, sia data questa terra in vendita od in enfiteusi al contadino od a chiunque altro dia efficace garenzia per compiere in giusto tempo l'utile trasformazione. Se veramente il Governo volesse compiere opera sociale, o beneficare davvero il nostro contadino, che merita ogni riguardo, a questo si dovrebbe provvedere.

E lo dovrebbe fare non con semplice enunciazione legislativa, ma con disposizioni concrete, pratiche fra cui il serio credito agrario, e tradurre il tutto davvero in fatto.

Questo non s'invoca come elemento nascente da quella tanta decantata odierna civiltà.

Nò, non è un fatto nuovo quello che si chiede, ma, con chiederlo, s'invoca il ricordo del passato.

Si chiede che si faccia qualche cosa, che segua il bene compiuto da quel Ferdinando IV di Borbone, tanto esacrato dai patriottici puritani.

Ricordino i nostri deputati gli effetti benefici del dispaccio 4 giugno 1784, con cui fu istituita la Cassa sacra, e del come le terre ecclesiastiche furono vendute a condizioni imposte di bene sociale.

Ricordino il Rescritto con cui quel Re fece ob-

bligo ai Baroni ed alle Università, non di vendere, ma di concedere terra perchè fosse aumentata la coltura. Queste terre furono concesse con esenzione della imposta fondiaria per quaranta anni per i terreni macchiosi, in cui si piantassero olivi, e per venti per quelli che si semensassero o si piantassero ad alberi fruttiferi. Da quel Re Borbone si tenne in gran conto il prato artificiale e lo esentò da ogni diritto di usi civici proclamandolo terreno coltivato.

Niente di bene, in rapporto alla nostra terra, si può attribuire a questo nostro Governo liberale, perchè male esso ha fatto quando si consideri che, colla legge dell'abolizione e vendita dei beni ecclesiastici, le centinaia di milioni di lire ricavate furono spese a beneficio del settentrione, con solo accrescere il latifondo in tutto il mezzogiorno d' Italia! (1).

« Il governo borbonico, che si era pure proposto di « attuare un vasto ed efficace programma di bonifiche « delle nostre contrade malsane, aveva, in considera- « zione del maggiore rendimento che sarebbe venuto ai « proprietari delle terre bonificate, imposto una speciale « tassa di bonifica, il cui prodotto avrebbe dovuto im- « piegarsi esclusivamente a far proseguire e completare « le opere iniziate. Il nuovo governo d' Italia mantenne « per un certo tempo, come è facile intendere, l'imposta; « e ne risultò in tal modo un fondo di parecchi milioni « fatto di denaro nostro e che avrebbe dovuto essere « speso per noi. Ebbene, questi nostri milioni un bel « giorno vennero con rapido decreto distornati e con-

(1) Aggiungo il ricordo del Prof. Onor. Anile esposto nella sua conferenza tenuta in Cotrone il 7 corrente

« cessi interamente — con una delle più flagranti vio- « lazioni di legge — per la bonifica delle terre che « sono attorno a Ferrara ».

« Non vi fu alcuno dei deputati calabresi che si « sia mosso ad impedire tale violazione ».

Si rievochi adunque il bene compiuto dai dispregiati Borboni e si cominci almeno, dopo 60 anni di questo nostro liberale Governo d' Italia, a fare qualche cosa di concreto e che non vi siano più quelle vane parole, di corbellatura tradotta financo in leggi: La legge per le Calabrie n' è esempio!

La terra argillo-calcarea, che solo si addice alla coltura granaria, e va collegata coll'allevamento del bestiame, assolutamente non consente la ripartizione di essa in piccole o mediocri zone, e ciò è imperativo per le seguenti circostanze: se come principio generale, senza tener conto dei fatti specifici, si volesse ripartire in piccole zone questa terra, allora ne conseguirebbe che la ripartizione della Sila si dovrebbe fare come quella della regione Cotronese.

Se ciò avvenisse, sparirebbe l'allevamento del bestiame nella Sila, per effetto dell'inverno, e sparirebbe quello della regione Cotronese per effetto della stagione estiva, perchè qui, non solo manca in estate il pascolo, ma non vi è neanche dove abbeverare gli animali, giacchè il sottosuolo, che è di natura pliocenico marnoso e di forte spessore, non dona acqua con pozzi.

Un sol paio di buoi possiede la Cattedra ed in estate, per non farli morire di fame, li manda a pascolare — senza nulla pagare — presso il Neto, in terra del Bar. Barracco.

La terra che non si addice alla coltura arborea riesce improduttiva senza l'allevamento del bestiame.

A proposito del clima, l' Aguet a pag. 199 dice: « L'agricoltura meridionale, in alcune plaghe, ha sorpassato in perfezione quella settentrionale; in altre « molte, e purtroppo assai più vaste, non si è mossa. « Colpa degli uomini? No. La grande difficoltà che « presenta la coltivazione intensiva della terra del « mezzogiorno proviene dalla distribuzione delle piog« gie lungo l'anno, estremamente sfavorevoli, diciamo « quasi ostili all'agricoltura ». Purtroppo l'andamento dell'attuale stagione è preccupante per il bestiame.

Poichè la ripartizione di gran parte di questa nostra terra non è consentita da ragioni tecniche, economiche e sociali, bisogna mirare a che si ottenga il maggior prodotto possibile con partecipazione all'utile da parte del bracciante, industriante agricolo e proprietario; e tutto questo dev'essere regolato in forza di legge ed in forma assai concreta perchè si traduca in fatto.

L'incremento agricolo, imposto per legge, si eleva a dovere sociale sempre che esso si sia affermato con attuazione pratica. Oramai l'incremento della nostra terra argillo-calcarea si è affermato con risultati maravigliosi e costanti per un periodo di 20 anni. Esso si poggia sui prati artificiali di *Sulla*, formati con semi in guscio provenienti dall'Italia Centrale. Questi prati, sia in piano che in collina, danno un prodotto non inferiore a quello della terra irrigua della Valle Padana. Con questi prati di *Sulla* non solo si accresce la produzione zootecnica, ma ancora si ha rilevante

aumento per la coltura granaria a causa di accresciuta feracità della terra.

Considerato che tanto bene indiscutibilmente si è affermato nel Cotronese, ma tuttora esiste in limitata zona, si eleva a dovere imperioso perchè esso si estenda per tutta la regione in forza di opportuna legge, a cui nulla manchi perchè ció si compia presto e bene.

Perchè si riesca a tale intento non basta la semplice imposizione, ma occorre che sia provveduta ai relativi mezzi e per primo a serio credito agrario, ora inesistente nella Calabria, ed alla provvista del seme dell' Italia Centrale ed alla produzione di quello locale, ottenuto da piante nate da seme proveniente da colà.

Considerato che ancora non si hanno elementi pratici perchè il contadino debba partecipare all'utile del bestiame, nè alcuno esperimento di collettività finora da noi si è fatto, ne consegue che ciò che riflette il bestiame ed il prato, questi debbono restare per conto di chi li possiede; ma ciò che riflette la produzione granaria è dovere di giustizia che al contadino sia per primo garentita la concessione della terra per coltivarla, e sia garentita la rivalsa del suo lavoro esentandolo da qualsiasi pagamento fino ad un certo limite della produzione: limite che dovrà determinarsi da legale Commissione tecnica. Dopo questo limite di produzione, stabilito come garenzia di lavoro del bracciante, subentra la partecipazione di chi gli ha concesso la terra per coltivarla.

Questa condizione di partecipazione dell'industriante o del proprietario, dopo il prodotto, che ha ottenuto il coltivatore come garenzia del suo lavoro, è elemento

di consociazione fra loro, in modo che il contadino curi sempre più l'accrescimento della feracità di essa, e diventa anche di suo interesse di nulla trascurare a che il contadino abbia tutti gli opportuni mezzi per meglio coltivare la terra con reciproco bene.

Non è giusto che al contadino operoso sia negata la garenzia del proprio lavoro e perciò è immorale che persista questo stato di fatto tanto deplorevole. S'impone adunque, come dovere sociale, che tale diritto sia opportunamente compiuto in forza di legge con relativo regolamento per le associazioni dei lavoratori della terra, come per ogni altro bracciante, che di associazioni non faccia parte. Se poi il nostro governo voglia persistere nella montatura della requisizione della terra incolta o no, per mostrare di far bene al contadino, lo faccia sul serio questo bene; e perchè vero bene si ottenga, necessita che il contadino sostituisca in tutto l'attuale industriante agricolo, e perchè ciò si possa fare, bisogna che si compia quanto è richiesto da molti pratici in agricoltura, ed a tal riguardo trascrivo quello che si legge nell'articolo di Liborio Granone, riportato sulla « Calabria » del 9 novembre:

« Si richiedono per le terre incolte provvedimenti solleciti ed energici, ma nel tempo stesso ponderati e giusti. La lotta contro le terre incolte è santa ed ineluttabile; ma non deve degenerare in rappresaglia ovvero in espediente di facile polizia: nel primo caso per fini di partito, nel secondo per calmare ed illudere le masse. Fa d'uopo saper agire con tutta la possibile prudenza, con ogni obbiettività chè altrimenti il rimedio sarebbe peggiore del male. In materia di terre incolte si devono tener presenti

molte circostanze, perchè il solo fatto apparente che un fondo non è seminato, spesso non vuol dire che sia incolto per colpa del suo proprietario. Prima di venire a simile conclusione è indispensabile indagare se tecnicamente, economicamente e finanziariamente riesca possibile a costui, o ad altri, coltivare quel fondo. Se gli manca la possibilità e se questa non può esser data alle cooperative dei lavoratori, è inutile qualsiasi invasione e qualunque requisizione delle terre incolte per forza maggiore.

« I provvedimenti devono colpire la incuria e il capriccio di certi proprietari; ma perchè riescano davvero efficaci, occorre che lo Stato non limiti a requisire le terre, ma fornisca alle cooperative agricole *credito agrario, buoni concimi e sementi, animali, macchine, assistenza tecnica;* insomma ciò che occorre perchè si coltivi bene la terra. Dare questa ai lavoratori, negando poi i mezzi e le agevolazioni che si richiedono per le colture, significa concludere poco, pochissimo, *o niente del tutto!*

Queste considerazioni del Granone si debbono estendere con maggiore ragione alle cooperative dei combattenti, perchè se l'occupazione delle terre incolte è stata legiferata per un periodo di tempo transitorio, per i Combattenti invece, per legge, si è stabilito farli diventare proprietari della terra; e dare la terra, senza gli altri opportuni mezzi, non è cosa seria.

*
* *

In quanto poi ai rapporti tra fittuari (industrianti agricoli) e proprietari ripeto le condizioni da me pro-

poste e pubblicate nel 1902, e che si sono riportate in altro recente opuscolo, con prefazione di accettazione da parte dei proprietari ed agricoltori.

*
* *

Considerazioni sul contratto di fitto in relazione con la mezzadria — L'enfiteusi

Il contratto di fitto di fronte alla mezzadria, malgrado i suoi difetti, ha i suoi pregi.

In tesi generale, l' estaglio di un fondo rappresenta l'interesse del valore capitale del fondo stesso; ora tutto ciò che ritrae in più il coltivatore dal fondo, detratti il prezzo di fitto, le spese colturali, gli interessi dei capitali, rappresenta il frutto della sua attività personale e magari la sua fortuna. Più grande sarà la sua attività, maggiore sarà l'utile, e su questo è giusto che il proprietario non debba nulla percepire. Invece, nella mezzadria si verifica il contrario, il proprietario corre l'alea del coltivatore; se il coltivatore sarà esperto, laborioso, il prodotto sarà maggiore ed il proprietario percepirà un maggiore utile; in senso contrario, soffrirà gli effetti della trascuratezza e della poca laboriosità del mezzadro. Sotto questo punto di vista, il contratto di fitto è più logico e morale che quello di mezzadria, perchè il proprietario con il fitto, percepisce unicamente l'interesse sul valore del fondo, e resta intanto libero il fittuario di esplicare la sua attività, senza l'intervento soffocante del proprietario nella ripartizione dei prodotti.

L'enfiteusi è un contratto che sta tra quello di

vendita e quello di locazione; esso fu un prodotto feudale. Il codice francese, spinto da odio preconcetto a tutto quanto avea somiglianza con dritto feudale, tace di questo contratto; anche la relazione del Pisanelli, nella formazione del nostro codice civile del 1875, conchiudeva per l'abolizione; il ministro Vacca ne difese il mantenimento, spogliandolo totalmente di ogni intervento di principio feudale, e così, utilmente adesso fa parte della nostra legislazione.

I patti agrari da noi proposti stanno tra quelli di locazione e quelli di enfideusi.

*
* *

I Nuovi Patti Agrari

1. Con un articolo di legge si dovrà dichiarare obbligatoria la coltura razionale (1) della terra atta alla coltivazione dove, per le condizioni della popolazione del clima, (2) della natura del terreno e del mercato riesce dannosa la continuazione di un riconosciuto sistema irrazionale di coltura. (Spesso la civiltà è necessario imporla; parecchie leggi in Italia s'informano a questo principio).

2. Non più trascurata l'agricoltura, elevata a quel grado che le compete, fa d'uopo, a parer nostro, s'istituisca per legge una Commissione di persone oneste e competenti per quanto sia possibile, la quale, in ogni Circondario, studii nelle linee generali i miglioramenti

(1) Semprecchè si abbia la coscienza che essa possa esistere in rapporto a quella terra.

(2) Si deve tener conto della malaria.

agricoli e contemporaneamente provveda a fare accordare prestiti ai coltivatori e ai proprietari da un pubblico istituto a mitissimi interessi, dando il danaro man mano che i lavori si compiano, in conformità alle richieste del mutuo concesso, e cioè per maggiore sicurezza dell'istituto e per evitare gli effetti perniciosi veverificatisi con il credito fondiario.

Tale Commissione dovrà provvedere ai lavori obbligatori consorziali; dovrà decidere arbitralmente sulle controversie tra fittuari e proprietari, tra lavoratori e padroni; dovrà sorvegliare sull'igiene rurale, nell'interesse generale e privato. Nè la sua funzione dovrebbe arrestarsi solamente qui; la Commissione dovrebbe intervenire a rendere esecutiva l'obbligatorietà delle opere di miglioramento del terreno, allorquando il proprietario od il fittuario si mostrino indolenti ad affettuarle.

3. È opera di saggio governo il rendere accessibile la ricchezza alla grande maggioranza del popolo; in un popolo eminentemente agricolo, dove c'è esuberanza di energie frementi di esplicarsi nella agricoltura ed ora condannate forzatamente all'inerzia.

Una legislazione ispirata unicamente al miglioramento sociale, senza scuotere la compagine dell'attuale ordinamento Statutario dovrà imperiosamente regolare l'uso della terra e quindi, l'estensione di essa, data in fitto ad un individuo o ad una famiglia, dovrà essere limitata, ed in armonia con le esigenze dello sviluppo agricolo, della popolazione e con quelle preculiari del fondo stesso; perciò la commissione arbitrale dovrà in questo intervenire per stabilire il limite massimo della superficie nelle concessioni di fitto.

4. Parlando delle condizioni economiche e sociali

causate dal progressivo sterilimento della terra, abbiamo fatto cenno della funzione del fittuario sul fondo da lui preso in fitto, egli, senza lo sprone di vantaggi futuri, non mira a migliorarlo, poichè il solo interesse immediato lo spinge a sfruttare la terra quanto più può, e questo sfruttamento è in ragione inversa della durata della concessione. Un breve periodo di sei anni che è il più lungo nei nostri contratti non è elemento d'incitamento per costituire una razionale coltura, e perciò, il cotratto di fitto dovrà essere fatto per un tempo non minore di 18 anni (Crispi proponeva 15 anni). Basta da sè solo questo periodo di tempo perchè il coltivatore abbia maggior cura della terra; anche nelle condizioni attuali di coltura, penserebbe solo negli ultimi anni a sterilirla se non ne avesse il rinnovo del fitto.

5. Le fabbriche, le piantagioni (1) e tutti i lavori straordinari, di cui avrà bisogno l'incremento del fondo, dovranno farsi a spese del proprietario; ma, quando questi si rifiuta, è facoltato il fittuario di eseguirli, e in questo caso dovranno stabilirsi in iscritto la natura dei lavori e le modalità per la esecuzione. Se vi sarà discordanza nello stabilire la natura dei lavori necessari all'incremento, o le modalità nell'esecuzione, allora si ricorrerà alla Commissione arbitrale agricola, che deciderà inappellabilmente la controversia.

6. Se le migliorie delle fabbriche saranno eseguite

---

(1) Vi è terra argillosa, che non si fende in estate, e si presta alla coltura dello olivo. Tale terra è chiamata saponara. Vi è nelle valli terra con sopra suolo alluvionale recente che si presta alla coltura della vigna.

dal proprietario, questi potrà chiedere al fittuario, in corso di fitto, un accrescimento alla quota dell'estaglio il quale sarà sempre determinato dalla Commissione arbitrale nella discordanza delle parti.

7. Il fittuario che dovrà provvedere alle migliorie del fondo, dichiarate necessarie e non fatte dal proprietario dopo un preavviso infruttuoso dato a costui, avrà diritto di prendere danaro in prestito e di fare accendere ipoteca sul fondo tenuto sul fitto. La garenzia del creditore si eserciterà sul valore delle migliorie spettanti al fittuario, che dovrà a suo tempo essere rimborsato dal proprietario.

8. Il fittuario, alla fine del contratto, dovrà essere rimborsato delle spese originarie da lui fatte per l'impianto delle piantagioni non sostenute dal proprietario. Percepirà inoltre, l'interesse del 5°/₀ sul capitale stesso, fino a che non sarà rimborsato del suo credito.

Quando le piantagioni daranno frutto, il proprietario ha il diritto di chiedere un equo accrescimento di fitto, da fissarsi a periodi di varii anni.

9. Alla fine del contratto, si valuteranno tutte le piantagioni che furono coltivate dal fittuario e messe a dimora nel periodo del suo fitto, sia con capitali dello stesso fittuario, che con quelli del proprietario; dal totale del valore si sottrarrà la spesa originaria di impianto, e sul resto ha diritto il fittuario di percepire una parte. La quota del fittuario dovrà essere in proporzione varia, a seconda della natura del terreno ch'è più o meno adatto alla vegetazione; dove la pianta ha bisogno di maggiori cure e lento n'è l'accrescimento, dovrà spettare al fittuario una metà del valore; un terzo dove il terreno si presta mediocremente; una quarta

parte, dove la terra è adatta a sviluppare una pronta e rigogliosa vegetazione.

Mi par giusto che il fittuario riceve una parte del valore, perchè l'accrescimento delle piante si ottiene, semprecchè all'opera della terra si associno le cure diligenti del coltivatore.

Questa condizione, in concomitanza delle altre, sospingerà il coltivatore a migliorare sempre più la terra concessagli per lungo tempo e con forti garenzie di successivo rinnovo della locazione, come si dirà in seguito. E perciò in poco tempo la nostra regione e le altre d'Italia, che si trovano nelle identiche nostre condizioni ridotte a lande deserte, e su cui regna supremo lo squallore, saranno in poco tempo completamente trasformate, poichè su di essa agirà potentemente lo stimolo dell'interesse, mentre ogni miglioria rappresenta, per il coltivatore della terra altrui, la formazione di un capitale pagabile alla scadenza della locazione.

Questo fatto riuscirà utile al proprietario, perchè la sua proprietà è messa nelle condizioni di ottenere sicuro l'aumento di valore e quindi l'aumento del proprietario reddito.

10. Il fittuarlo, alla fine del contratto, dovrà percepire il prezzo dei lavori da lui eseguiti per le fabbriche e i manofatti, dichiarati di necessità per l'incremento della manutenzione del fondo; però il prezzo, che percepirà, sarà il minore tra il migliorato e lo speso. Se in corso di fitto egli sarà rimborsato delle spese, il proprietario potrà chiedere un equo aumento di fitto, conforme l'art. 6°.

11. Il fittuario avrà lo stretto obbligo di rispettare rigorosamente la rotazione, la formola di concimazione

stabilita nel contratto, e dovrà usare unicamente, a beneficio del fondo, tutto il letame prodotto in esso.

12. Il sistema di coltura, e la formola di concimazione stabilita nel contratto, può variarsi in corso di locazione, per volontà dei contraenti o per ordine della Commissione, se i progressi della scienza e le variate condizioni del fondo ne rendono utile la trasformazione. Valga questo per le acque del nostro fiume Neto, che ora, indisturbate e chete vanno al mare: domani, con un'opera idraulica si potranno irrigare migliaia di ettari di terreno, e perciò, si renderà necessaria la trasformazione culturale della plaga sottoposta all'irrigazione.

13. Al principio di ogni fitto dovrà eseguirsi lo inventario e la stima del fondo, affinchè, alla fine del contratto, si possano determinare facilmente le migliorie della nuova locazione.

14. La soppressione dell'art. 1620 del Codice Civile, riguardante la rinuncia dei casi fortuiti, è un fatto oramai moralmente ammesso da tutti, e, ragionevolmente, nella stessa misura che al fittuario si diminuirà la quota di fitto, dovrà diminuirsi dallo Stato il carico dell'imposta fondiaria al proprietario.

15. Due anni prima di spirare l'affitto, dovranno notificarsi dal proprietario al fittuario le richieste di aumento per il rinnovo dei contratti e le disdette, se non si vorrà accordare il rinnovo; passato questo tempo, s'intenderanno per ambo i contraenti riconfermati i fitti. Se il fittuario non vorrà la conferma del fitto, è tenuto di notificare al proprietario anche la sua disdetta due anni prima.

16. È giusto che il proprietario chieda, nell'epoca del rinnovo del contratto, un aumento sulla futura quota

di fitto per i frutti presunti al netto sui capitali delle migliorie cui il fittuario ha diritto di rimborso (1) Ho parlato di frutti e non d'interessi, perchè, in agricoltura, il reddito non è sempre proporzionale ai capitali spesi specialmente se furono impiegati per opere suscettibili d'incremento vegetativo. Se, oltre a questo aumento stabilito dalla Commissione arbitrale in caso di controversia, il proprietario ne chiederà uno maggiore e non sarà accettato dal coltivatore, allora questi, allo spirare del fitto, ha diritto alla partecipazione della plusvalenza determinata con l'aumento chiesto. La parte spettante al fittuario sarà di un terzo della differenza tra la pretesa del proprietario ed il fitto in corso, calcolato per dieci annualità e riportato all'attualità colla formula degl'interessi composti alla ragione del 5 %. Le medesime norme di ripartizione dovranno applicarsi, allorquando il proprietario vorrà mantenere il fondo per proprio conto o fittarlo risolutamente al altri; in questi casi, per determinare la quota spettante al fittuario che non si è concordata col proprietario, dovrà intervenire sempre il responso inappellabile della Commissione arbitrale agricola.

Spiego questo concetto con un esempio: un fittuario paga lire 1000 di fitto; all'epoca del rinnovo, il proprietario pretende di elevare il fitto a lire 1380, cioè lire 80, per i frutti sul capitale delle migliorie, lire 300 per aumento sull'intero fondo, e l'accordo non

(1) L'aumento dovrà fissarsi in antecedenza o con un prezzo invariabile per tutta la nuova locazione, o variabile a secondo i diversi periodi di produttività periodica crescente delle piantagioni.

avviene. Allora, sottratte le lire 80, bisogna calcolare la differenza tra lire 1300 e 1000 che è 300, ed il terzo di questa somma, che è di lire 100, si calcola ripetuto per dieci annualità con l'interesse composto posticipato del 5 % e si riporta all'attualità colla formola.

$$S^n = a \frac{q^n - 1}{q^n (q-1)} = 100 \frac{(1.05^{10} - 1)}{1,05^{10} (1.05-1)} = 776,30$$

Il fittuario, alla fine dal suo contratto, intascherà dal proprietario lire 776,30 a titolo di plus-valenza sull'accresciuta feracità della terra già valutata dallo stesso proprietario con l'aumento chiesto.

Consideriamo gli effetti di questa condizione proposta. Certamente, per l'esigenza dei nuovi tempi, il Codice Civile dovrà subire non una, ma parecchie modifiche: ciò non può sgomentare nessuno, perchè il Codice Civile non deve considerarsi immutabile come le leggi del Decalogo. Se le pretese sull'aumento di fitto da parte del proprietario, notificate al fittuario nella rinnovazione del contratto, saranno ragionevoli, allora avverrà la stipula del contratto; ma, se non saranno accettabili, il coltivatore, sulla stessa base già fissata dal proprietario sarà rimborsato di quel tanto che rappresenta la maggiore feracità acquistata dalla terra per effetto del suo lavoro intelligente che, che costituisce il principale fattore della maggiore domanda sul mercato.

Con questa condizione si obbliga il proprietario ad essere equo nelle richieste dell'aumento, e a non creare artificialmente la concorrenza tra fittuari; si sprona ancor più il coltivatore a migliorare la terra, perchè la condizione del rimborso di un terzo della plus-valenza, calcolato per dieci anni è per lui forte garenzia per

ottenere il rinnovo del contratto; mentre egli, contrariamente, percepirà un adeguato compenso al suo lavoro ed il compenso risponderà sempre alla maggiore cura da lui spiegata nell'accrescere la feracità della terra.

17. In conformità dei giusti criteri esposti da Maggiorino Ferraris, le cooperative agricole per legge dovrebbero riscuotere i loro crediti a prezzo degli esattori delle Imposte con la procedura rigorosa delle Imposte Dirette per rendere impossibile qualsiasi immobilizzaziona di somme notevoli agevolandone così la fondazione tanto necessaria allo sviluppo agricolo.

18. La partecipazione al prodotto, da parte dei lavoratori, nelle nostre industrie agricole non è un fatto del tutto nuovo. Nelle mandrie di pecore usasi la *quinta*, e, cioè il quinto della produzione in agnelli, formaggio, lana e ricotte si divide tra i pastori; ciascheduno, oltre ad una parte della *quinta*, percepisce un tomolo di grano al mese, un assegno fisso in danaro all'anno e una ricotta al giorno da Pasqua in poi, fino a che la mandria produce formaggio. Questa forma di contratto non è una vera partecipazione agli utili, ma solo una partecipazione al prodotto lordo; i pastori non s'interessano nelle spese, che sono tutte a rischio del proprietario della mandria e tengono solo conto del prodotto lordo.

In una legislatura moderna, informata a principî sociali, non si può perdere di vista la cointeressanza del lavoratore agli utili della industria; però, tale cointeressanza del lavoratore agli utili deve estendersi man mano che la massa dei lavoratori, educandosi, si rende atta all'esplicamento di questo principio in concorso delle migliorate condizioni delle industrie agricole.

Spetta, perciò, alla legge l'affermazione del principio ed alla rappresentazione delle singole ragioni la determinazione dei mezzi e delle modalità per l'applicazione; e ciò a somiglianza del criterio tenuto nella legge forestale, che incarica alle provincie di formulare speciali regolamenti, a seconda delle varie esigenze regionali.

In pratica, non tutte le varie colture agricole, fin da principio d'una nuova legislazione e di una radicale riforma agricola, si prestano utilmente alla cointeressanza dei lavoratori; questi dovranno parteciparvi allorquando i nuovi sistemi culturali avranno preso fisonomia di stabilità.

Alla Commissione arbitrale agricola dovrà darsi la facoltà di regolare siffatta materia con elaborato regolamento, che dovrebbe avere la sua sanzione con un *referendum* circondariale; come pure ogni variazione ad esso dovrebbe essere approvato collo stesso sistema.

Infine si chiede che, come prima azione del Governo, questo dia incarico ad una commissione, od a persona veramente competente, perchè in Cotrone e nei paesi del Circondario si sentano contadini, agricoltori e proprietari affinchè siano compilate opportune proposte di legge e di relativo regolamento.

Questo è quanto noi chiediamo a tutti quelli che hanno l'onore di rappresentare al Parlamento la nostra Provincia; e poichè si tratta di bene sociale non è il caso che la richiesta sia fatta ai rappresentanti di un partito, ma a tutti quelli che sentono imperioso nell'animo il dovere di compiere ogni bene per la nostra Calabria.

Cotrone, 27 novembre 1919.

RELATORE
LUDOVICO TALLARICO